

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4ª Serie speciale - n. 8

inoltre conto delle indicazioni e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito all'osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di gruppo;

giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:

conferenza dei 3 minuti: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti);

intervista di gruppo a ruoli liberi: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,4 (massimo 4 punti);

intervista di gruppo a ruoli assegnati: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,4 (massimo 4 punti).

In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Per tutti i ruoli a concorso l'inidoneità sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

Tipologia della prova	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio determinante giudizio di inidoneità
Prove di efficienza fisica in ambito sportivo	8	inferiore a punti 2,4 nel totale delle cinque prove
Prove di efficienza intellettuale	10	inferiore a punti 3
Giudizio psicoattitudinale e comportamentale	20	inferiore a punti 6 o, comunque, inferiore a punti 2 anche in una soltanto delle due aree
Giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo	10	inferiore a punti 3
Valutazione complessiva di tirocinio	48	inferiore a punti 24 ottenuto dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettuale, del giudizio psicoattitudinale e comportamentale e del giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo
Prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo (eventuale)	10	inferiore a punti 3

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettuale, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concernenti il volo per i candidati.

Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell'idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2021

Il vice direttore generale: CROCE

21E00725

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di centotrentacinque allievi marescialli dell'Esercito.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 1 del 20 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0504546 emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 31 dicembre 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020-2022) di centotrentacinque allievi marescialli dell'Esercito, indetto con decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020) e successive modifiche.

21E00768

Graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di dodici marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli dell'Esercito con la specializzazione sanità, per l'anno 2020.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 2 del 20 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0504513 emanato dalla direzione generale per il personale militare in data 31 dicembre 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie finali di merito e nomina dei vincitori del 4° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta, di dodici marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo marescialli dell'Esercito con la specializzazione sanità (anno 2020), indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 (*Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 18 del 3 marzo 2020).

21E00769

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

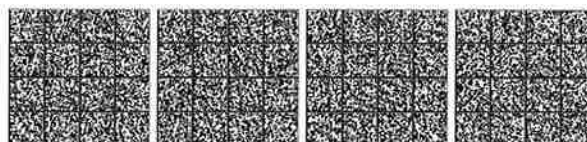
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;



Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2021;

Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi in data 11 gennaio 2021 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonché gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione triennale del 25 novembre 2019, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

*Sessione degli esami
di abilitazione per l'anno 2021*

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - Servizio lavoro.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del 25 novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.

3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2021 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2.

*Contenuti e modalità
di svolgimento delle prove d'esame*

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) ordinamento professionale e deontologia.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3.

Data e luogo delle prove d'esame

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

6 settembre 2021: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

7 settembre 2021: prova teorico-pratica in diritto tributario.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

*Domanda di ammissione
e requisiti di partecipazione*

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale: www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto.

2. L'accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali *Spid* o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

3. La domanda dovrà essere integralmente compilata e inviata, a pena di inammissibilità, entro il 16 luglio 2021, inserendo nell'apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) o, in alternativa, allegando copia digitale della ricevuta di pagamento della stessa tramite modello F24 (codice tributo: 2501, anno di riferimento: 2021 e importi a debito versati: 16,00).

4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3.

5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

6.1.

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata - pec. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;



d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6.2.

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'università e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):

A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici;

classe L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

classe L-33 - Scienze economiche;

classe L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

classe LM-56 - Scienze dell'economia;

classe LM-62 - Scienze della politica;

classe LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;

classe LM-77 - Scienze economico-aziendali;

classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.

D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte del Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

6.3.

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale.

7. In considerazione della periodicità annuale della sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami.

8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).

9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.

10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

*Ausili ed altre esigenze
per le prove d'esame*

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6.

Valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

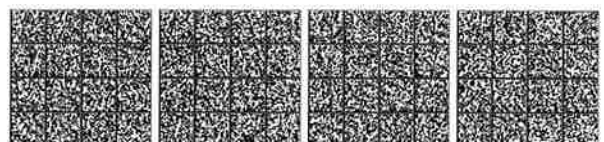
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, 21 gennaio 2021

Il direttore generale: DE CAMILLIS



29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4ª Serie speciale - n. 8

ALLEGATO

**Domanda ammissione esame di Stato
per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro****M_{Lo}** MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**Dati generali**

Identificativo domanda * Data domanda *

Numero seriale marca da bollo (*)¹ ☐ Pagamento tramite F24 (*)²

Dati anagrafici

Codice Fiscale * Data di nascita * Sesso *

Cognome * Nome *

Comune/Stato straniero di nascita *

Cittadinanza *

Residenza

Provincia * Comune *

Indirizzo * Cap *

Dati di contatto

Provincia * Comune *

Indirizzo * Cap *

Telefono * PEC

* Campo obbligatorio

¹ Obbligatorio in caso di pagamento dell'imposto di bollo tramite marca da bollo.² Selezionare in caso di pagamento dell'imposto di bollo tramite modello F24.

29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4ª Serie speciale - n. 8

Titolo di studio (selezionare una sola voce)

- ☐ diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza ☐ diploma di laurea quadriennale in scienze economiche e commerciali
☐ diploma di laurea quadriennale in scienze politiche ☐ diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro
 laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

- ☐ Classe L-14: scienze dei servizi giuridici ☐ Classe LM-56: scienze dell'economia
☐ Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione ☐ Classe LM-62: scienze della politica
☐ Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale ☐ Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni
☐ Classe L-33: scienze economiche ☐ Classe LM-77: scienze economico-aziendali
☐ Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali ☐ Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

- ☐ Titolo equiparato (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno)

Titolo di studio (*)

- ☐ Altro titolo (ai sensi del Decreto Direttoriale di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno)

Titolo di studio (*)

Data conseguimento *

Università

Denominazione *

Italiana

Provincia (*)¹ Comune (*)

Indirizzo (*) Cap (*)

Straniera

Stato straniero (*)¹ Città (*)

Indirizzo (*) Cap (*)

* Campo obbligatorio

(*) Campo con obbligatorietà condizionata

¹ Una tra Provincia e Stato straniero deve essere obbligatoriamente selezionata.



29-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4ª Serie speciale - n. 8

Pratica professionale

Data inizio *

Data fine *

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di *

Altre informazioniAltre
informazioni**Allegati**Copia ricevuta pagamento F24 (marca da bollo) (*)¹

Allega

Copia ricevuta pagamento tassa di esame *

Allega

Dichiarazioni del candidato

- ☐ Dichiaro di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o non contenenti dati rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 489. del codice penale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed acquisiti a tal fine tramite strumento informatico dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, appartenenti allo stesso Ministero e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (quest'ultimi quali componenti delle commissioni di esame), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di

- ☐ partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati personali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, mail: gdpr@lavoro.gov.it; PEC: gdpr@pec.lavoro.gov.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

* Campo obbligatorio

¹ Obbligatorio in caso di pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F24.

21E00914

